

Pisa, lì 13/03/2019

**Oggetto:** Relazione su modifica art. 29 “ Altre agevolazioni della tassa sui rifiuti” del regolamento vigente sulla IUC con effetto dall’anno di tributo 2019.

Su impulso dell’Amministrazione è stata proposta una agevolazione relativa alla tassa sui rifiuti delle due categorie che ricomprendono gli alberghi: la 7 – “Alberghi con ristoranti” e la 8 – “Alberghi senza ristorante”.

E’ stata definita una riduzione basata su un algoritmo che lasci inalterata la tassa derivante dall’applicazione delle tariffe corrispondenti alle due categorie menzionate, deliberate per ogni anno, per i primi 500 metri quadri di superficie tassabile, tenuto conto che sotto tale dimensioni non vi siano margini di scala per proporre un abbattimento del tributo.

Per le superfici tassabili eccedenti i 500 metri quadrati si applica una riduzione del 15%.

Detta agevolazione è introdotta dal Comune in forza della potestà regolamentare definita entro i limiti stabiliti dall’art. 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997.

Tale riduzione, non trattandosi di una riduzione tariffaria non deve essere ricaricato sulla platea degli altri contribuenti del medesimo tributo, ma essendo una agevolazione introdotta secondo i dettami del comma 660 dell’art. 1 della L. 27/12/2013, n. 147 il mancato gettito, quantificato in Euro 68.402, deve essere assicurato, tramite apposite autorizzazione di spesa, attraverso il ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità generale del Comune.

Il Funzionario Responsabile del Tributo  
Annalisa Dolinich

